

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio L.R n. 34 del 27/11/08 “Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio” – modifica elenco degli Enti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica. – Esclusione Comune di Monterubbiano (FM).

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Urbanistica, Paesaggi ed Edilizia Residenziale Pubblica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

### **DELIBERA**

- di aggiornare l’elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, escludendo il Comune di Monterubbiano (FM), che attesta di non possedere più i requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 3 della L. R. 34/2008.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;
- L.R. n. 34 del 27 novembre 2008 e s.m.i. *“Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 148 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004”*.
- L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*.

#### Motivazione

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* è stato oggetto di numerose e importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal D.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, dal D.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 e L. n. 129/2008.

L’articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* dispone *“che la Regione esercita la funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, avvalendosi di propri Uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegare l’esercizio per i rispettivi territori, a Provincie, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli Enti locali, agli Enti parco, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di Strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*.

L’articolo 159, comma 1, del Codice precisa che entro la data del 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato al 30.12.2009) *“le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009”*.

Con la L.R. n. 34 del 27 novembre 2008, è stata definita la disciplina per la delega in materia di autorizzazione paesaggistica in conformità all’art. 146 del D.lgs. 42/2004. In particolare, l’art. 4 della L.R. 34/2008, prevede che *“le condizioni di cui all’articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:*

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un Soggetto diverso dal Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima Struttura organizzativa;*
- b) il Soggetto che svolge l’istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall’articolo 3 o in alternativa siano state costituite le Commissioni locali per il paesaggio.”*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Sempre ai sensi della L.R. n.34/2008, al fine della verifica prevista dall'art. 159 del D. Lgs. 42/2004, le Province e i Comuni dovevano inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

Con delibera n. 1101 del 29.06.2009, la Giunta regionale ha approvato un primo elenco degli Enti (Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. n.34/2008 per continuare a esercitare le funzioni conferite in materia di autorizzazione paesaggistica.

*Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L.R. 34/2008, l'elenco approvato dalla Giunta può essere aggiornato, con delibere di Giunta, a seguito delle variazioni che nel tempo intervengono in ordine al possesso dei requisiti medesimi.*

La L.R. 19/2023 all'art. n. 35 ha abrogato la L.R. 34/2008.

All'art. 30 della legge regionale 19/2023 è previsto che:

*comma 5. "Le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 4212004 sono delegate ai Comuni, che possono conferirle a Unioni di Comuni, per gli interventi che interessano il loro territorio, e sono delegate alle Province per gli interventi che interessano il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".*

*comma 10. "Ai fini di cui al comma 7, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di costituzione dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti di cui al comma 5. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione".*

All'art. 33 della stessa legge è previsto che:

*comma 9. "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge."*

*comma 10. "Continuano, altresì, ad applicarsi gli atti regionali di indirizzo e gli atti finalizzati all'applicazione delle disposizioni abrogate che risultano compatibili con le disposizioni di questa legge, fino all'applicazione dei corrispondenti atti attuativi della medesima".*

*comma 11. "La Commissione regionale e le Commissioni locali per il paesaggio già costituite alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla naturale scadenza, secondo le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e i relativi provvedimenti attuativi. Nelle more dell'approvazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 10 dell'articolo 29, per la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima l.r. 34/2008, anche se abrogata da questa legge".*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pertanto fino all'approvazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 10 dell'articolo 29 e dei criteri e modalità di costituzione dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per la delega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio di cui al comma 10 dell'art. 30 continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima l.r. 34/2008 e sono validi gli atti attuativi di competenza.

Il Sindaco del Comune di Monterubbiano (FM), con nota ns. prot. n. 0390435|04/04/2024, ha comunicato di non possedere i requisiti necessari ad esercitare la funzione in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 4 della Legge Regionale n.34/2008, e pertanto, ai sensi dell'art.4, comma 4 della L.R. n.34/2008 le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono conferite alla Provincia competente per territorio.

### Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone:

- di aggiornare l'elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D. Lgs.42/2004, articolo 146 e art. 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, escludendo il Comune di Monterubbiano (FM), che attesta di non possedere più i requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 3 della L. R. 34/2008.

Il Sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento  
*(Massimiliano Gabrielli)*

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

La Sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

La Sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente del Settore  
*(Maria Cristina Borocci)*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

Il Sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento  
*Arch. Nardo Goffi*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**

